

Chiarezza sul beneficiario nelle polizze vita

di **Pietro Lorenzi** (Zitiello Associati)



Il 30 aprile le Sezioni Unite, con la sentenza n. 11421 del 2021, sono intervenute per dirimere un contrasto sorto in seno alle sezioni semplici della Corte di Cassazione in materia di designazione del beneficiario nelle polizze sulla vita. L'intervento nomofilattico della Suprema Corte è stato determinato dalla necessità di stabilire definitivamente se l'indicazione generica degli eredi, testamentari o legittimi, quali beneficiari delle polizze sulla vita servisse unicamente a individuare i soggetti aventi diritto alla prestazione, ovvero se questa designazione

determinasse, oltre all'individuazione degli aventi diritto, anche la misura della quota parte della prestazione agli stessi dovuta in applicazione della normativa successoria legittima o testamentaria.

INTERVENTO PROVVIDO

L'intervento è stato senz'altro provvido in quanto, pur non essendo il contrasto giurisprudenziale così marcato, lo stesso era comunque idoneo a creare incertezza e a determinare dubbi per le imprese di assicurazione nell'adempimento della principale obbligazione sulle stesse

gravante, ossia l'erogazione della prestazione al verificarsi dell'evento morte dell'assicurato. È infatti evidente che l'incertezza sui criteri di riparto della prestazione in capo ai beneficiari può esporre le imprese a rischi di "pagare male" e, conseguentemente, a contenziosi.

Oltre a dirimere il tema principale, la Corte ha avuto modo di affermare principi di indiscussa rilevanza per il panorama assicurativo sulla vita, confermando nella sostanza, tra l'altro, una sentenza della terza sezione civile di pochi giorni precedente.

UN DIRITTO PROPRIO

Le Sezioni Unite hanno in primis disposto che il beneficiario, già al momento della sua designazione, acquisisce in forza del contratto un diritto proprio nei confronti dell'assicuratore che, tuttavia, diviene esercitabile solo al momento del verificarsi dell'evento assicurato. Dunque, la prestazione non transita dall'asse ereditario del contraente, essendo invece un diritto proprio del beneficiario che può e deve essere esercitato nei confronti dell'impresa e che, come tale, prescinde dalle vicende successorie che riguardano il de cuius. Questa impostazione è stata espressa anche dalla terza sezione civile della Cassazione di pochi giorni precedente che ha confermato che la morte dell'assicurato non è l'evento che determina la nascita del diritto alla prestazione in capo al beneficiario, ma unicamente l'evento che determina la sua esigibilità nei confronti dell'impresa di assicurazio-





ne. Dunque la mera designazione beneficiaria, salvo successiva revoca, di fatto, attribuisce immediatamente un diritto proprio al soggetto designato che da tale momento ne diviene titolare.

Secondo le Sezioni Unite, poi, la designazione quali beneficiari degli eredi legittimi o testamentari costituisce unicamente un metodo suppletivo e univoco per individuare i soggetti creditori della prestazione al momento della morte dell'assicurato che, indipendentemente dal concreto svolgimento delle vicende ereditarie, sono i soggetti che rivestono la qualità di eredi al momento del verificarsi dell'evento morte dell'assicurato. Pertanto le proporzioni previste dalla legge successoria, salva diversa espressa indicazione del contraente, sono irrilevanti ai fini della suddivisione tra i beneficiari della prestazione dovuta in quanto tutti vi concorrono in medesima misura in forza della designazione beneficiaria. Anche la sentenza a sezioni semplici già

richiamata sul punto conferma che la designazione quali beneficiari degli eredi legittimi o testamentari si risolve in un mero criterio per individuare gli aventi diritto, senza che rilevi l'effettiva accettazione o rinuncia all'eredità da parte dei medesimi.

UN DIRITTO TRASMISSIBILE

Le Sezioni Unite hanno poi osservato che, in caso di premorienza del beneficiario rispetto al contraente-assicurato, il diritto alla prestazione si trasmette agli eredi del beneficiario che, tuttavia, lo acquisiscono in qualità di eredi di quest'ultimo e, pertanto, secondo i criteri quantificativi della normativa successoria. In questo caso, infatti, il diritto alla prestazione nei confronti della impresa di assicurazione si trasmette agli eredi del beneficiario transitando per il patrimonio di quest'ultimo e, pertanto, non già iure proprio, bensì iure hereditatis. In questo caso, pertanto, nella

ripartizione della prestazione in favore degli eredi del beneficiario premorto, si applicheranno le norme e le proporzioni dettate dalla normativa successoria. Anche la già richiamata pronuncia della Cassazione a sezioni semplici aveva correttamente rilevato che la designazione beneficiaria attribuisce un diritto di credito, proprio del beneficiario, di cui lo stesso può disporre e che alla sua morte si trasmette ai propri eredi, salvo che la designazione non venga revocata. Ovviamente l'esigibilità di tale credito, come già rilevato, decorre dalla data in cui si verifica l'evento assicurato.

Essendo le polizze sulla vita, specialmente a contenuto finanziario, un valido strumento per la pianificazione successoria molto utilizzato nel settore del private banking, non si può che accogliere con favore la pronuncia delle Sezioni Unite che contribuisce a creare regole chiare e definite che agevolano l'attività degli operatori.